



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 131**

**della Giunta comunale**

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. PARCHEGGIO CICLOPARCHEGGIO VIA FERSINA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 670.000,00 - OPERA 6423.

---

Il giorno 22.06.2020 ad ore 08.40 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti: sindaco           **Andreatta Alessandro**  
          assessori           **Bungaro Corrado**  
                                     **Gilmozzi Italo**  
                                     **Maule Chiara**  
                                     **Salizzoni Alberto**  
                                     **Stanchina Roberto**  
                                     **Uez Tiziano**

Assenti: vicesindaco       **Franzoia Mariachiara**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/107 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che negli ultimi decenni la pianificazione urbanistica del capoluogo ha definito una vocazione sportiva per la zona di Trento sud tra la tangenziale ovest e via Fersina, di proprietà comunale, che ospita ora diverse discipline e persegue il preciso intento di riqualificare una zona periferica poco attrattiva dal punto di vista della qualità urbanistica. Con questo obiettivo negli anni Ottanta l'Amministrazione in seguito ad un concorso di progettazione ha realizzato il Palazzetto dello sport (ora BLM Group Arena);

posto che tra gli interventi futuri previsti in tale area rientrano anche la riorganizzazione degli accessi pedonali al BLM Group Arena con la realizzazione di volumi esterni verso sud nell'attuale parcheggio e la realizzazione di un centro natatorio;

evidenziato che il primo intervento porta alla riduzione di un centinaio di posti auto, mentre a seguito del secondo si prevede un incremento di richiesta di aree destinate a parcheggio;

atteso che l'Amministrazione comunale, al fine di rispondere a tali esigenze, ha quindi predisposto il presente progetto, che prevede la realizzazione di un parcheggio in via Fersina a servizio del centro sportivo, su una superficie di circa 4.460 metri quadrati nell'area a sud-est della nuova rotatoria realizzata di fronte al BLM Group Arena;

precisato che nello specifico è previsto un parcheggio a raso di 141 posti auto, dotato di impianto di illuminazione, sistema di videosorveglianza e arredo a verde;

dato atto che sarà anche costruito un muro dello spessore di 30 cm ed altezza fuori terra di 1,50 m con soprastante rete metallica dell'altezza di 1 m, esattamente sul confine di proprietà;

rilevato che gli accessi in entrata e in uscita sono posti sul lato nord dell'area e sono studiati in modo tale da poter essere regolati da apposite stanghe comandate elettronicamente;

atteso quindi che le lavorazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera comprendono, in via puramente indicativa: conferimento a discarica, demolizioni, rimozioni, movimenti terra, reti tecnologiche elettriche, opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche, pavimentazioni in conglomerato bituminoso e sottofondi, impianto di videosorveglianza, opere a verde, segnaletica stradale, c.a. e cigliature;

dato atto che con deliberazione giuntales 09.09.2018 n. 161 è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare dell'opera dell'importo complessivo di euro 670.000,00;

atteso che l'intervento ricade per la quasi totalità in area F-AS (zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano, attrezzature sportive e ricreative art. 65 Norme tecniche di attuazione del P.R.G.) e in minima parte in area F2 (zone destinate alla viabilità art. 66 Norme tecniche di attuazione del P.R.G.);

precisato a tal proposito che rispetto al progetto preliminare dell'opera si è provveduto a ridisegnare le aree di parcheggio con riduzione del numero complessivo di posti auto di alcune unità (da 147 a 141), al fine di inquadrare le aree ricadenti in zona F2 come aree a verde, in ciò adeguandosi al parere espresso con nota di data 11.07.2019 prot. n. 182886 dal Servizio Attività edilizia - Progetto di adeguamento normativo e regolamentare attività edilizia, che dichiarava la compatibilità del progetto preliminare con la destinazione urbanistica dell'area sulla quale lo stesso sussisteva ad eccezione dell'area a nord-est ricadente in Zona F2;

richiamate le determinazioni del Servizio Opere di urbanizzazione primaria:

- 05.12.2019 n. 23/62 con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnico dell'Amministrazione per la progettazione esecutiva e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale, verso il corrispettivo di euro 8.605,26 per spese tecniche (oneri e i.v.a. compresi),
- 08.05.2020 n. 23/27 con la quale è stata modificata la sopracitata determinazione 05.12.2019 n. 23/62, dando atto che il gruppo misto di progettazione è ora composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva, per la redazione della relazione geologica e per la predisposizione del fascicolo sull'analisi del rischio geologico e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale, mantenendo inalterato quant'altro in essa previsto;

visto il progetto esecutivo, recante date varie, redatto dal gruppo misto di progettazione sopra richiamato, che si attesta sull'importo complessivo di euro 670.000,00 così distinto:

A) lavori	euro	522.465,31	
oneri per la sicurezza	euro	<u>19.117,14</u>	
sommano	euro		541.582,45
B) lavori in economia per opere non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) (da affidare alla stessa Ditta con le modalità previste nell'art. 4.3 del c.s.a. norme amministrative)	euro		20.000,00
C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio con oneri a carico del Comune - contributi ed oneri vari per allacciamenti nuovi impianti, spostamento sottoservizi (i.v.a. compresa)	euro		5.000,00
D) opere da realizzarsi in economia:			
D1) impianto fibre ottiche e videosorveglianza (i.v.a. 22% e oneri compresi)	euro		31.073,05
E) somme a disposizione dell'Amministrazione:			
E1) occupazione temporanea	euro	1.000,00	
E2) spese tecniche (i.v.a. e oneri compresi)	euro	15.000,00	
E3) imprevisti	euro	169,31	
E4) i.v.a. 10% su A) + B) + E3)	euro	<u>56.175,19</u>	
sommano	euro		<u>72.344,50</u>
totale	euro		670.000,00

dato atto che le voci A), B) e E3) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso che la somma di euro 661.394,74 è stata prenotata in sede di affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 05.12.2019 n. 23/62 di euro 8.605,26, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

dato atto che per l'esecuzione dei lavori il capitolato speciale d'appalto prevede che l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, adeguando conseguentemente il POS. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'Amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della L.p. 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione;

atteso inoltre che il Servizio Opere di urbanizzazione primaria con nota 11.06.2020 prot. n. 123399 specifica di non aver quantificato i relativi costi nell'attuale progetto in quanto l'inizio lavori è previsto per la primavera 2021, precisando che qualora l'emergenza Covid-19 fosse ancora presente per inizio lavori, si procederà alla relativa quantificazione e all'adeguamento del Piano di Sicurezza e coordinamento;

dato atto inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m., che si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti, in considerazione della disposizione planimetrica del parcheggio lungo viabilità esistente, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti a fronte di un considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento nell'ipotesi di presenza di più affidatari. Inoltre, vista la tipologia degli interventi, essi non consentono la suddivisione in lotti, ma richiedono il completamento dell'opera nella sua interezza per poter essere fruibile a fine lavori. Infatti l'opera prevede la realizzazione di scavi, muri, pavimentazioni di tipo stradale, nonché altre tipologie di lavorazioni che presuppongono un attento coordinamento nelle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme di lavorazioni alle previsioni del

progetto. Pertanto non si ritiene possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di costruzione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce D1) impianto fibre ottiche e videosorveglianza (i.v.a. 22% e oneri compresi) alla quale corrisponde specifica perizia di spesa, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

viste al riguardo la relazione scorpori datata marzo 2020 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e le dichiarazioni del Servizio, da cui si rileva l'opportunità di scorporare i lavori di cui alla voce D1) impianto fibre ottiche e videosorveglianza (i.v.a. 22% e oneri compresi), adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di lavorazioni da svolgere con diversa tempistica rispetto a quella dei lavori principali e a cura di ditte specializzate nel campo. In particolare gli interventi si riferiscono a lavorazioni che prevedono l'utilizzo di materiali afferenti a settori specialistici che nello specifico contesto presentano un carattere di utilizzo assolutamente innovativo;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per i lavori in economia di cui alla voce D1) non si ritiene necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento generale, in quanto si tratta di lavori eseguiti da unica impresa;

rilevato che sono stimati maggiori oneri annui di gestione per euro 9.263,67;

visto il parere tecnico-amministrativo ed economico, favorevole, ai sensi degli artt. 54, comma 1, lettera a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m., reso in data 05.03.2020 dal Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, sentita la Conferenza dei Servizi (presenti i Servizi Opere di urbanizzazione primaria, Gestione strade e parchi, Patrimonio, Urbanistica e ambiente, Attività edilizia, Gestione fabbricati, Progetto mobilità e sicurezza dei lavoratori e Area Tecnica e del territorio) ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 17 della L.p. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, in merito alla esaustività del progetto esecutivo, resa in data 03.03.2020 dai progettisti interni per la progettazione esecutiva e per la relazione geologica ed analisi del rischio geologico progettuale e dal progettista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale;

viste inoltre le dichiarazioni datate marzo 2020 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria di conferma ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti e di conformità dell'opera alle prescrizioni della L.p. 26/1993 e s.m. e del Regolamento attuativo;

visti altresì:

- l'autorizzazione rilasciata con determinazione 28.01.2020 n. 5 dall'Agenzia risorse idriche ed energia della Provincia, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett b) Norme di attuazione del P.U.P., Piano Urbanistico Provinciale, limitatamente agli aspetti idrogeologici e valanghivi, "a condizione che vengano realizzati gli accorgimenti costruttivi previsti e rispettate le quote di progetto contenute nello studio di compatibilità e nel progetto medesimo e purché un eventuale evento alluvionale sia gestito secondo quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'Adige del Comune di Trento". Il Servizio di merito ha evidenziato l'accoglimento di tale prescrizione e di quant'altro segnalato dal provvedimento autorizzatorio;
- l'attestazione di conformità urbanistica in riferimento al Piano Regolatore Generale comunale vigente e alle relative Norme di attuazione, rilasciata sulla base del progetto in data 05.03.2020 prot. n. 59503 dal Servizio Attività edilizia, Progetto di adeguamento normativo e regolamentare attività edilizia, ai sensi dell'art. 95, comma 3 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15, con alcune prescrizioni di carattere generale ed una specifica che richiede il rispetto di quanto previsto nella già citata determinazione 20.01.2020 n. 5 dell'Agenzia risorse idriche ed energia della Provincia nell'esecuzione dell'opera;

dato atto che ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. a) del Regolamento del decentramento, il Servizio di merito ha inviato con nota di data 11.12.2019 prot. 317341 il progetto alla Circostrizione n. 10 - Oltrefersina. Il progetto è stato quindi presentato in Consiglio circostrizionale nella seduta di data 20.02.2020 e sono emerse alcune osservazioni, come indicato nella nota pervenuta in data 24.02.2020 prot. n. 48771. In particolare la Circostrizione ha rilevato che la collocazione dell'ingresso/dell'uscita non sembra funzionale al parcheggio essendo preferibile posizionare l'entrata e l'uscita ai lati opposti nord e sud. Inoltre ha chiesto di individuare nell'area uno spazio da adibire a parcheggio di motocicli, anche riducendo il numero dei posti auto. Il servizio di merito conferma di ritenere ottimale la concentrazione dell'entrata e dell'uscita dal parcheggio in un unico passo carraio, al fine di creare meno disagio possibile alla pista ciclabile e alla viabilità in generale, mentre ha ritenuto di accogliere la seconda richiesta, che sarà verificata in sede di realizzazione dei lavori;

vista altresì la check list di verifica del Piano di sicurezza e coordinamento, come da indicazioni del Dirigente dell'Area Tecnica e del territorio di data 20.12.2011;

atteso che il Servizio Opere Urbanizzazione primaria precisa che non necessitano ulteriori pareri e nulla osta;

considerato che l'intervento interessa la particella catastale p.f. 2986/3 C.C. Trento di proprietà comunale, ma che per l'esecuzione dei lavori si rende necessaria l'occupazione temporanea di terreni di proprietà privata (p.ed. 7107, p.f. 2986/9 e p.ed. 654 C.C. Trento) per la costruzione del muro di confine;

richiamato al riguardo l'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m., che ai commi 4 bis e 4 ter prevede sia data comunicazione del progetto di opera pubblica, prima che lo stesso venga approvato, ai proprietari ed ai possessori dei terreni oggetto di esproprio;

atteso che si è provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento a tutti i proprietari interessati dall'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m e che con nota di data 10.12.2019 prot. n. 316845 si è richiesta la pubblicazione dell'avviso relativo all'occupazione di aree private;

dato atto che a seguito delle suddette comunicazioni non sono pervenute osservazioni;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 211 e nel bilancio 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 212 e successive variazioni;

ritenuto quindi di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo in argomento, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000210004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- le note istruttorie di data 30.03.2020 prot. n. 73960, di data 15.04.2020 prot. n. 91073, di data 29.05.2020 prot. n. 114759 e di data 11.06.2020 prot. n. 123399 del Servizio Opere di urbanizzazione primaria;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo “parcheggio cicloparcheggio via Fersina” - opera 6423, recante date varie, elaborato dal gruppo misto indicato in premessa, dell'importo complessivo di euro 670.000,00 costituito dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che la somma di euro 661.394,74 è stata prenotata in sede di affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 05.12.2019 n. 23/62 di euro 8.605,26, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'indicazione delle modalità di affidamento dei lavori;
4. di autorizzare il Dirigente del Servizio Patrimonio all'avvio delle procedure per l'occupazione temporanea dei terreni ai sensi della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m.;
5. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m., con l'approvazione del progetto esecutivo i lavori sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di Legge;
6. di prendere atto che la comunicazione e la pubblicità dell'approvazione del progetto ai soggetti interessati dall'occupazione temporanea di cui all'art. 18, comma 4 ter, della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. avverrà mediante la notifica del provvedimento di avvio della procedura di occupazione temporanea di cui all'articolo 26 e seguenti della L.p. 19 febbraio 1993 n. 6 e s.m.;
7. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000210004.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Progetto esecutivo date varie.

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. PARCHEGGIO  
CICLOPARCHEGGIO VIA FERSINA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA  
PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 670.000,00 - OPERA 6423.

---

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

**Favorevoli:** n. 7 i Componenti Andreatta, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 22.06.2020

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Moresco Lorenza  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 107 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. PARCHEGGIO  
CICLOPARCHEGGIO VIA FERSINA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA  
PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 670.000,00 - OPERA 6423.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 17 giugno 2020

Area Tecnica e del territorio  
Il Dirigente  
arch. Ennio Dandrea  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 107 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. PARCHEGGIO CICLOPARCHEGGIO VIA FERSINA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 670.000,00 - OPERA 6423.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con le seguenti RETTIFICHE:

Nelle premesse la data della deliberazione GC 161 è da intendersi corretta in 9/09/2019.

Servizio Risorse finanziarie  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 17.06.2020